



LAW & TAX CONSULTING

TAX CONSULTING



Piazza Vicenza, 8 – 38122 Trento (TN)

Tel. 0461.1730280

Fax 0461.1730299

info@taxconsulting.tn.it

COVID-19: misure straordinarie per la tutela della salute e il sostegno all'economia

17 marzo 2020

Gentile cliente,

In data lunedì 16 marzo 2020 si è riunito il Consiglio dei ministri che su proposta del Presidente Giuseppe Conte, del Ministro dell'economia e delle finanze, Roberto Gualtieri, del Ministro dello sviluppo economico, Stefano Patuanelli, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, Nunzia Catalfo e del Ministro della salute, Roberto Speranza, ha approvato un decreto-legge che introduce misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

PREMESSA

Il decreto interviene con provvedimenti su quattro fronti principali e altre misure settoriali:

1. Finanziamento e altre misure per il potenziamento del Sistema sanitario nazionale, della Protezione civile e degli altri soggetti pubblici impegnati sul fronte dell'emergenza;
2. Sostegno all'occupazione e ai lavoratori per la difesa del lavoro e del reddito;
3. Supporto al credito per famiglie e micro, piccole e medie imprese, tramite il sistema bancario e l'utilizzo del fondo centrale di garanzia;
4. Sospensione degli obblighi di versamento per tributi e contributi nonché di altri adempimenti fiscali ed incentivi fiscali per la sanificazione dei luoghi di lavoro e premi ai dipendenti che restano in servizio.

Tali provvedimenti si aggiungono a quelli già adottati d'urgenza dal Governo per evitare che la crisi transitoria delle attività economiche indotta dall'epidemia di COVID-19 produca effetti permanenti. Di seguito una panoramica delle misure economico-finanziarie sui 4 fronti principali.

SOGGETTI PUBBLICI

Le misure per potenziare la capacità di intervento del Sistema Sanitario, della Protezione Civile e degli altri soggetti pubblici impegnati a fronteggiare l'emergenza sanitaria:

- vengono individuate le coperture per le **20.000 assunzioni** già deliberate per il Sistema sanitario nazionale;
- la possibilità di incrementare il **personale medico e infermieristico militare** con una ferma eccezionale di un anno, mentre vengono potenziati i servizi sanitari militari. **L'Inail potrà assumere a tempo determinato 200 medici**

specialisti e 100 infermieri, mentre viene incrementato lo stanziamento a favore dell'Istituto Superiore di Sanità per far fronte alle esigenze di sorveglianza epidemiologica;

- la possibilità, ove non sia possibile reclutare nuovo personale, di **trattenere in servizio** il personale del Sistema Sanitario Nazionale che avrebbe i requisiti per la pensione;
- una deroga alle norme di riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie, per consentire **l'esercizio temporaneo sul territorio nazionale a chi ha conseguito una professione sanitaria all'estero**, regolata da specifiche direttive dell'Unione Europea;
- disposizioni sull'abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo, con la previsione che il conseguimento della laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia, abiliti all'esercizio della professione di medico chirurgo previo giudizio di idoneità sui risultati relativi alle competenze dimostrate nel corso del tirocinio pratico-valutativo svolto all'interno del corso di studi;

LAVORATORI E AZIENDE

Di seguito le misure a sostegno dei lavoratori e delle aziende che hanno l'obiettivo di garantire che nessuno perda il posto di lavoro a causa dell'emergenza:

- La **cassa integrazione in deroga** viene estesa all'intero territorio nazionale, a tutti i dipendenti, di tutti i settori produttivi. I datori di lavoro, comprese le aziende con meno di 5 dipendenti, che sospendono o riducono l'attività a seguito dell'emergenza epidemiologica, possono ricorrere alla cassa integrazione guadagni in deroga con la nuova causale "**COVID-19**" per la durata massima di 9 settimane. Tale possibilità viene estesa anche alle imprese che già beneficiano della cassa integrazione straordinaria;
- la possibilità di accesso all'assegno ordinario con causale "emergenza COVID-19" è esteso anche ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) che occupano mediamente più di 5 dipendenti;
- è riconosciuto un indennizzo di 600 euro, su base mensile, non tassabile, per i lavoratori autonomi e le partite IVA. L'indennizzo va ad una platea di quasi 5 milioni di persone: professionisti non iscritti agli ordini, co.co.co. in gestione separata,

COVID-19: misure straordinarie per la tutela della salute e il sostegno all'economia

artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri, stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali, lavoratori del settore spettacolo, lavoratori agricoli;

- è istituito un **Fondo per il reddito di ultima istanza** con una dotazione di 300 milioni di euro come fondo residuale per coprire tutti gli esclusi dall'indennizzo di 600 euro, compresi i professionisti iscritti agli ordini;
- misure di **sostegno per i magistrati onorari in servizio**: riconoscimento di un contributo economico mensile pari a 600 euro per un massimo di tre mesi e parametrato al periodo effettivo di sospensione dell'attività. Il contributo non spetta ai magistrati onorari dipendenti pubblici o privati, anche se in quiescenza, e non è cumulabile con altri contributi o indennità comunque denominati erogati a norma del decreto;
- si prevede l'equiparazione alla malattia del periodo trascorso in quarantena o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva per Covid-19, per il settore privato (per il settore pubblico l'equiparazione era già stata inserita nel DL del 9 marzo 2020);
- a sostegno dei genitori lavoratori, a seguito della sospensione del servizio scolastico, è prevista la possibilità di usufruire, per i figli di età non superiore ai 12 anni o con disabilità in situazione di gravità accertata, del congedo parentale per 15 giorni aggiuntivi al 50% del trattamento retributivo. In alternativa, è prevista l'assegnazione di un bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting nel limite di 600 euro, aumentato a 1.000 euro per il personale del Servizio sanitario nazionale e le Forze dell'ordine;
- il numero di giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, in caso di handicap grave è incrementato di ulteriori complessive dodici giornate;
- misure in favore del settore agricolo e della pesca, come la possibilità di aumentare dal 50 al 70% la percentuale degli anticipi spettanti alle imprese che hanno diritto di accedere ai contributi PAC e la costituzione di un fondo presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per assicurare la continuità aziendale delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, per la copertura degli interessi passivi su finanziamenti bancari e dei costi

sostenuti per interessi maturati sui mutui, nonché per l'arresto temporaneo dell'attività di pesca.

FAMIGLIE E IMPRESE

Per evitare a imprese e nuclei familiari la carenza di liquidità sono stati previsti numerosi interventi, anche attraverso la collaborazione con il sistema bancario. Di seguito i principali.

- Una moratoria dei finanziamenti a micro, piccole e medie imprese (che riguarda mutui, leasing, aperture di credito e finanziamenti a breve in scadenza);
- Potenziamento del fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese, anche per la rinegoziazione dei prestiti esistenti. Le modifiche riguardano nel dettaglio:
 - la gratuità della garanzia del fondo, con la sospensione dell'obbligo di versamento delle previste commissioni per l'accesso al fondo stesso;
 - l'ammissibilità alla garanzia di operazioni di rinegoziazione del debito, per consentire di venire incontro a prevedibili, immediate esigenze di liquidità di imprese ritenute affidabili dal sistema bancario;
 - l'allungamento automatico della garanzia nell'ipotesi di moratoria o sospensione del finanziamento correlata all'emergenza coronavirus;
 - la previsione, per le operazioni di importo fino a 100.000 euro, di procedure di valutazione per l'accesso al fondo ristrette ai soli profili economico-finanziari al fine di ammettere alla garanzia anche imprese che registrano tensioni col sistema finanziario in ragione della crisi connessa all'epidemia;
 - eliminazione della commissione di mancato perfezionamento per tutte le operazioni non perfezionate;
 - la possibilità di cumulare la garanzia del fondo con altre forme di garanzia acquisite per operazioni di importo e durata rilevanti nel settore turistico alberghiero e delle attività immobiliari;
 - la possibilità di accrescere lo spessore della tranche junior garantita dal Fondo a fronte di portafogli destinati ad imprese/settori/filiere maggiormente danneggiati dall'epidemia;
 - la possibilità di istituire sezioni speciali del fondo per sostenere l'accesso al

COVID-19: misure straordinarie per la tutela della salute e il sostegno all'economia

credito di determinati settori economici o filiere di imprese, su iniziativa delle Amministrazioni di settore anche unitamente alle associazioni ed enti di riferimento;

- la sospensione dei termini operativi del fondo;
 - estensione del limite per la concessione della garanzia da 2,5 milioni a 5 milioni di finanziamento;
 - estensione a soggetti privati della facoltà di contribuire a incrementare la dotazione del fondo p.m.i. (oggi riconosciuta a banche, Regioni e altri enti e organismi pubblici, con l'intervento di Cassa depositi e prestiti e di Sace);
 - facilitazione per l'erogazione di garanzie per finanziamenti a lavoratori autonomi, liberi professionisti e imprenditori individuali;
 - estensione dell'impiego delle risorse del Fondo;
- rafforzamento dei Confidi per le microimprese, attraverso misure di semplificazione;
 - estensione ai lavoratori autonomi e semplificazione dell'utilizzo del fondo per mutui prima casa;
 - misure per l'incremento dell'indennità dei collaboratori sportivi;
 - la costituzione presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale di un Fondo per la promozione integrata, finalizzato a sostenere l'internazionalizzazione del sistema Paese;
 - immediata entrata in vigore del "volatility adjustment" per le assicurazioni;
 - possibilità di corrispondere agli azionisti e agli obbligazionisti danneggiati dalle banche un anticipo pari al 40 per cento dell'importo dell'indennizzo spettante a valere sul Fondo indennizzo risparmiatori (FIR);
 - introduzione di un meccanismo di controgaranzia per le banche, da parte di Cassa depositi e prestiti, con cui consentire l'espansione del credito anche alle imprese medio-grandi impattate dalla crisi. L'obiettivo è di liberare così circa 10 miliardi di ulteriori investimenti;
 - incentivo alla cessione dei crediti deteriorati (NPL) mediante conversione delle attività fiscali differite (DTA) in crediti di imposta per imprese finanziarie ed industriali;
 - norme sul rimborso dei contratti di soggiorno e sulla risoluzione dei contratti di acquisto di biglietti per spettacoli, musei e altri luoghi della

cultura, con la previsione del diritto al rimborso per le prestazioni non fruite sotto forma di voucher di pari importo al titolo di acquisto, da utilizzare entro un anno dall'emissione;

- l'istituzione di un fondo emergenze spettacolo, cinema e audiovisivo e ulteriori disposizioni urgenti per sostenere il settore della cultura;
- l'aumento delle anticipazioni del Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 nell'ambito dei Piani Operativi delle Amministrazioni Centrali e dei Patti per lo sviluppo, con la possibilità di richiedere il venti per cento delle risorse assegnate ai singoli interventi, qualora questi ultimi siano dotati di progetto esecutivo approvato o definitivo approvato in caso di affidamento congiunto della progettazione ed esecuzione dei lavori.

FISCO

Di seguito le misure in campo fiscale allo scopo di evitare che obbligazioni e adempimenti aggravino i problemi di liquidità:

- **Sospensione, senza limiti di fatturato, per i settori più colpiti, dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria** per i mesi di marzo e aprile, insieme al versamento Iva di marzo. I settori interessati sono: turistico-alberghiero, termale, trasporti passeggeri, ristorazione e bar, cultura (cinema, teatri), sport, istruzione, parchi divertimento, eventi (fiere/convegni), sale giochi e centri scommesse;
- **sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi per contribuenti con fatturato fino a 2 milioni di euro** (versamenti IVA, ritenute e contributi di marzo);
- **differimento scadenze** – per gli operatori economici ai quali non si applica la sospensione, il termine per i versamenti dovuti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l'assicurazione obbligatoria, dal 16 marzo viene posticipato al 20 marzo;
- **disapplicazione della ritenuta d'acconto per professionisti** senza dipendenti, con ricavi o compensi non superiori a euro 400.000 nel periodo di imposta precedente, sulle fatture di marzo e aprile;
- **sospensione sino al 31 maggio 2020 dei termini** relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di

COVID-19: misure straordinarie per la tutela della salute e il sostegno all'economia

contenzioso, da parte degli uffici dell' Agenzia delle entrate;

- **sospensione dei termini** per la riscossione di cartelle esattoriali, per saldo e stralcio e per rottamazione-ter, **sospensione** dell'invio nuove cartelle e sospensione degli atti esecutivi;
- **premi ai lavoratori: ai lavoratori con reddito annuo lordo fino a 40.000 euro che nel mese di marzo svolgono la propria prestazione sul luogo di lavoro (non in smart working) viene riconosciuto un premio di 100 euro, non tassabile (in proporzione ai giorni lavorati);**
- l'introduzione di **incentivi e contributi per la sanificazione e sicurezza sul lavoro**: per le imprese vengono introdotti incentivi per gli interventi di sanificazione e di aumento della sicurezza sul lavoro, attraverso la concessione di un credito d' imposta, nonché contributi attraverso la costituzione di un fondo INAIL; analoghi contributi sono previsti anche per gli enti locali attraverso uno specifico fondo;
- **donazioni COVID-19** – la deducibilità delle donazioni effettuate dalle imprese ai sensi dell'articolo 27 L. 133/99 viene estesa; inoltre viene introdotta una detrazione per le donazioni delle persone fisiche fino a un beneficio massimo di 30.000 euro;
- **affitti commerciali** – a negozi e botteghe viene riconosciuto un credito d'imposta pari al 60% del canone di locazione del mese di marzo;
- disposizioni in materia di trasporto stradale e trasporto di pubblico di persone, per contrastare gli effetti derivanti dalla diffusione del Covid-19 sugli operatori di servizio di trasporto pubblico regionale e locale e sui gestori di servizi di trasporto scolastico, nonché di trasporto navale, come l'esenzione temporanea dal pagamento della tassa di ancoraggio delle operazioni commerciali effettuate nell'ambito di porti, rade o spiagge dello Stato e la sospensione dei canoni per le operazioni portuali fino al 31 luglio 2020;
- disposizioni di sostegno agli autoservizi pubblici non di linea, con un contributo in favore dei soggetti che dotano i veicoli di paratie divisorie atte a separare il posto guida dai sedili riservati alla clientela;
- la sospensione fino al 31 maggio 2020 dei versamenti dei canoni di locazione e concessori relativi all'affidamento di impianti sportivi pubblici dello Stato e degli enti territoriali per le associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, che operano sull'intero territorio nazionale;

- misure straordinarie urgenti a sostegno della filiera della stampa;

Inoltre il decreto introduce ulteriori misure, tra le quali:

- nuove misure per contenere gli effetti dell'emergenza in materia di giustizia civile, penale, amministrativa, tributaria, contabile e militare, quali, tra l'altro, il rinvio d'ufficio a data successiva al 15 aprile 2020 delle udienze calendarizzate dal 9 marzo al 15 aprile 2020 per i procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari e la sospensione, nello stesso periodo, del decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili, penali e amministrativi, salvo specifiche eccezioni;
- misure per assicurare il recupero delle eccedenze alimentari e favorirne la distribuzione gratuita agli indigenti;
- la possibilità, fino alla fine dello stato d'emergenza, per i consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali, per gli organi collegiali degli enti pubblici nazionali e per le associazioni private anche non riconosciute e le fondazioni di riunirsi in videoconferenza;
- la proroga al 31 agosto 2020 della validità dei documenti di riconoscimento scaduti o in scadenza successivamente alla data di entrata in vigore del decreto;
- norme in materia di svolgimento delle assemblee di società e per il differimento del termine di adozione dei rendiconti annuali 2019 e dei bilanci di previsione 2020-2022;
- contributi per le piattaforme per la didattica a distanza;
- misure per favorire la continuità occupazionale per i docenti supplenti brevi e saltuari;

COVID-19: misure straordinarie per la tutela della salute e il sostegno all'economia

TABELLA RIASSUNTIVA

Si riporta in seguito una tabella riassuntiva di quanto sopra descritto:

| CONTRIBUENTI | VERSAMENTO SOSPESO | NUOVI TERMINI |
|--|--|---|
| Imprese turistico – ricettive, agenzie di viaggio e turismo, tour operator, società sportive, professionistiche, soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori, ricevitorie del lotto, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, bar e pub, aziende terminali, ecc | Sospesi dal 2 marzo al 30 aprile 2020 i versamenti delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, dei contributi e premi previdenziali. Sospesi i versamenti Iva in scadenza a marzo 2020 (al momento, non è previsto un termine per la ripresa dei pagamenti). | I versamenti sospesi delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, dei contributi e premi previdenziali, dovranno essere effettuati in unica soluzione entro il 31 maggio 2020, che slitta a lunedì 1° giugno, o a rate fino ad un massimo di 5 mensili di pari importo, a decorrere dalla stessa data. La sospensione si allunga di un mese (quindi al 30 giugno) per le associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche |
| Tutti i contribuenti, persone fisiche e soggetti collettivi, società di persone o di capitali, enti commerciali ed enti non commerciali | Sospesi gli adempimenti fiscali in scadenza nel periodo compreso dall'8 marzo al 31 maggio 2020 | A titolo di esempio, la presentazione della dichiarazione annuale Iva 2020, per il 2019, in scadenza il 30 aprile 2020 si potrà effettuare entro il 30 giugno senza applicazione di sanzioni |
| Contribuenti esercenti impresa, arte o professione con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo d'imposta 2019 | Sospesi i versamenti da autoliquidazione che scadono tra 8 e 31 marzo 2020 relativi a: ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati; Iva; contributi previdenziali e assistenziali; premi per assicurazione obbligatoria | I versamenti sospesi si dovranno effettuare in unica soluzione entro il 31 maggio 2020, che slitta a lunedì 1° giugno 2020, o in rate mensili, fino ad un massimo di 5, a decorrere dalla stessa data. Chi ha già pagato, non ha diritto al rimborso. |
| Persone fisiche e soggetti diversi che al 21 febbraio 2020 avevano residenza o sede legale, oppure operativa, negli ultimi 11 Comuni della Lombardia e del Veneto della cd. zona rossa. Per lo stesso periodo, sostituti d'imposta esonerati dal versare o trattenere le ritenute | Sospesi gli adempimenti e i versamenti tributari in scadenza tra il 21 febbraio e il 31 aprile 2020. La sospensione riguarda anche i pagamenti delle cartelle emesse dagli agenti della riscossione, ed i pagamenti dovuti a seguito di accertamenti esecutivi dell'agenzia delle Entrate. | I versamenti sospesi dovranno effettuare in unica soluzione entro il 31 maggio 2020, che slitta a lunedì 1° giugno 2020, o a rate mensili fino ad un massimo di 5, a decorrere dal 31 maggio che slitta al 1° giugno. Chi ha già pagato, ha diritto al rimborso. |
| Contribuenti con ricavi o compensi non superiori a 400mila euro nel periodo d'imposta 2019 | Ricavi o compensi percepiti tra il 16 e il 31 marzo 2020, non sono assoggettati alle ritenute d'acconto da parte del sostituto d'imposta, se a febbraio non sono state sostenute spese per lavoro dipendente o assimilato | Si dovrà versare l'ammontare delle ritenute d'acconto non operate dal sostituto in unica soluzione entro il 31 maggio 2020, che slitta a lunedì 1° giugno 2020, o a rate mensile, fino ad un massimo di 5, a decorrere dal mese di maggio 2020. |
| Per tutti i contribuenti | Sono prorogati al 20 marzo 2020 i versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l'assicurazione obbligatoria, in scadenza lunedì 16 marzo 2020. | I pagamenti in scadenza il 16 marzo 2020 si potranno effettuare entro il 20 marzo 2020. |
| Tutti i contribuenti | Sospesi i termini dei versamenti, in scadenza dal 8 marzo al 31 maggio 2020, | I versamenti sospesi si dovranno effettuare in unica soluzione entro il 30 giugno 2020. |

COVID-19: misure straordinarie per la tutela della salute e il sostegno all'economia

| | | |
|--|--|---|
| | derivanti da cartelle emesse dagli agenti della riscossione, ed i pagamenti dovuti a seguito di accertamenti esecutivi delle Entrate, avvisi di addebito dell'Inps, atti di accertamento emessi delle Dogane e atti esecutivi emessi dagli enti locali | Chi ha già pagato, non ha diritto al rimborso. |
| Tutti i contribuenti che si sono avvalsi della rottamazione ter, della definizione agevolata dei debiti per risorse proprie dell'Ue, del saldo e stralcio | Differito il termine del 28 febbraio 2020, per il pagamento della rata della rottamazione ter, della rata della definizione agevolata dei debiti per risorse proprie dell'Ue, e del 31 marzo 2020, per la seconda rata del saldo e stralcio | I versamenti prorogati si dovranno effettuare in unica soluzione entro il 31 maggio 2020, che slitta a lunedì 1° giugno |
| Settore dei giochi | Sono prorogati i termini per il versamento del prelievo unico erariale (Preu) per il settore dei giochi, sugli apparecchi e del canone concessorio in scadenza il 30 aprile 2020 | Le somme dovute andranno versate in unica soluzione entro il 29 maggio 2020, o in rate mensili di pari importo, con l'aggiunta degli interessi legali, che sono dovuti nella misura dello 0,05% dal 2020 annuali. Per chi paga a rate, la prima va versata entro il 29 maggio 2020 e le successive entro l'ultimo giorno del mese |
| Sale Bingo | Esonero dal pagamento del canone per le sale bingo a decorrere dal mese di marzo 2020 e per tutto il periodo di sospensione dell'attività | ----- |

La spett.le Clientela verrà tempestivamente aggiornata non appena usciranno chiarimenti più approfonditi.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti

Law & Tax Consulting S.r.l.
Tax Consulting S.r.l.